

Covid-19 e risoluzione per impossibilità assoluta di utilizzare la prestazione: un caso in tema di "viaggi a pacchetto"

Tribunale Lodi, 21 Gennaio 2022.

Pacchetto turistico - COVID 19 - Art. 28, lett. f), D.L. 9/2020 - Art. 1463 c.c. – Impossibilità sopravvenuta – Forza maggiore – Fatto imprevedibile e imprevisto – Estinzione dell’obbligazione – Diritto al rimborso

Massima – *Deve essere accolta la richiesta di rimborso della somma utilizzata per l'acquisto di un pacchetto turistico avente ad oggetto un soggiorno nella Repubblica Dominicana nel marzo 2020, atteso che la chiusura degli ingressi nel Paese di destinazione aveva reso impossibile il godimento del pacchetto turistico. L'accoglimento della richiesta di rimborso si fonda sulla determinazione legale della sopravvenuta impossibilità della prestazione ex art. 1463 c.c., prevista dal decreto emergenziale, d.l. 2 marzo 2020, n. 9, relativo all'emergenza Covid-19, che prevede espressamente il diritto al rimborso, o emissione di un voucher, per i consumatori che hanno acquistato pacchetti di viaggio.*

Fatto – Tizio concludeva con l’agenzia di viaggi Alfa S.r.l un contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico per due persone comprensivo, tra l’altro, di un soggiorno presso una struttura ricettiva sita nella Repubblica Dominicana. Tre mesi dopo la conclusione del contratto la diffusione del virus Covid-19 raggiungeva proporzioni preoccupanti, tanto da essere classificato dall’OMS quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Successivamente a tale diffusione del patogeno, il Governo Italiano dichiarava lo Stato di Emergenza e, conseguentemente, la Repubblica Dominicana, come misura preventiva, sospendeva tutti i voli provenienti dall’Italia.

Alla luce di tali accadimenti, Tizio si rivolgeva all’agenzia Alfa sollevando dubbi e perplessità sulla imminente partenza, rappresentando, inoltre, come la malattia autoimmune di sua moglie, stante la progressiva diffusione del virus Covid-19, avesse portato il medico curante a sconsigliare fortemente la partenza per il viaggio. Tizio chiedeva dunque la risoluzione del contratto e la ripetizione del corrispettivo già versato all’agenzia a titolo di acconto. Alfa, tuttavia, contestava la richiesta di Tizio, affermando che l’annullamento del viaggio era dipeso esclusivamente dalle condizioni di salute della moglie di Tizio, trattenendo l’accordo incassato a titolo di penale per il recesso dal contratto.

Tizio conveniva dunque in giudizio Alfa affermando di essersi legittimamente avvalso del diritto di recesso unilaterale previsto dall’art. 28, comma 1, D.L 9 del 2020 alla luce

della situazione pandemica per l'effetto chiedendo la restituzione di tutte le somme versate e indebitamente trattenute dall'agenzia.

Questioni – Il Tribunale ha accolto la domanda di Tizio e ha condannato l'agenzia Alfa alla restituzione della somma versata a titolo di acconto.

Il giudicante ha, in primo luogo, affermato l'applicabilità della disciplina emergenziale contenuta nel D.L. 9 del 2020 al caso di specie, ritenendo provato che il motivo di recesso unilaterale dal contratto non è stata la patologia della moglie di Tizio in quanto tale, bensì gli effetti del dilagare della pandemia su di un soggetto più vulnerabile. In base a ciò, l'agenzia Alfa doveva applicare il rimedio previsto dall'art. 28 alla lettera f) del D.L. 9 del 2020, sussistendone tutte le condizioni.

Inoltre, osserva il Tribunale, i passeggeri, una volta atterrati nella Repubblica Dominicana, avrebbero dovuto prestare una “dichiarazione giurata sulla storia del viaggio”, in conseguenza della quale sarebbero stati sottoposti a misure restrittive che ne avrebbero compromesso le possibilità di godere del pacchetto turistico.

circostanza che avrebbe, in ogni caso, comportato la risoluzione di diritto del contratto di viaggio a pacchetto per impossibilità sopravvenuta della prestazione. Il contratto stipulato tra l'agenzia e Tizio, infatti, è un negozio a prestazioni corrispettive nel quale, a fronte dell'impedimento soggettivo del creditore di una delle prestazioni dedotte in contratto di fruire della stessa, per circostanza non prevedibile e non ascrivibile alla condotta dei contraenti, la conseguente estinzione dell'obbligazione comporta l'applicabilità del rimedio di cui all'art. 1463 c.c., con conseguente diritto di richiedere la restituzione delle somme già versate., a nulla ostando che la circostanza impeditiva colpisca un congiunto del creditore piuttosto che egli stesso.

Precedenti – Sulla risolubilità del contratto per impossibilità assoluta di utilizzazione della prestazione si veda, per tutte, Cass. 20 dicembre 2007, n. 26958, in *DeJure*, secondo cui “la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell'art. 1463 c.c. può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile, sia dalla parte la cui prestazione sia rimasta possibile. In particolare, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione della controparte si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione”. In senso conforme v. Cass. 24 luglio 2007 n. 16315, in *DeJure*. Di contrario avviso, invece, Cass. 9 novembre 1994 n. 9304, *ivi*, secondo cui “la sopravvenuta impossibilità che, ai sensi dell'art. 1256 c.c., estingue l'obbligazione, è quella che

concerne direttamente la prestazione e non quella che pregiudica le possibilità della sua utilizzazione da parte del creditore”.

In tempi più recenti il principio è stato confermato da Cass. 29 marzo 2019, n.8766, in *DeJure*, la quale ha ritenuto che *“in tema di risoluzione del contratto, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione è configurabile qualora siano divenuti impossibili l'adempimento della prestazione da parte del debitore o l'utilizzazione della stessa ad opera della controparte, purché tale impossibilità non sia imputabile al creditore ed il suo interesse a ricevere la prestazione medesima sia venuto meno, dovendosi in tal caso prendere atto che non può più essere conseguita la finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto, con la conseguente estinzione dell'obbligazione”* e da Cass. 2 ottobre 2014, n. 20811, *ivi*.

Nota bibliografica – Sull'impossibilità della prestazione v., per tutti, Cottino, *L'impossibilità sopravvenuta della prestazione e la responsabilità del debitore. Problemi generali*, Giuffré, 1955; Giorgianni, *L'inadempimento*, Giuffré, 1975; Mengoni, voce *La responsabilità contrattuale (diritto vigente)*, in *Enc. dir.*, XXXIX, Giuffré, 1988, p. 1089 e ss., e in Castronovo Albanese, Nicolussi (a cura di), *Luigi Mengoni, Scritti*, II, *Obbligazioni e negozio*, Giuffré, 2011, p. 53.

A proposito della risoluzione per impossibilità sopravvenuta Auletta, *La risoluzione per inadempimento*, Giuffré, 1942; Belfiore, voce *Risoluzione del contratto per inadempimento*, in *Enc. dir.*, XL, Giuffré, 1989, p. 1309 e ss.; C. M. Bianca, *Diritto civile*, III, *Il contratto*, Milano, 1997; C. M. Bianca, *Diritto civile*, V, *La responsabilità*, Giuffré, 1994; Bigliuzzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, *Diritto civile*, 1.2, *Fatti e atti giuridici*, Torino, 1990; A. Dalmartello, voce *Risoluzione del contratto*, in *Nss. D.I.*, XVI, UTET, 1969, p. 127 e ss.; Grasso, *Eccezione di inadempimento e risoluzione del contratto*, Jovene, 1973; Santoro Passarelli, *Dottrine generali del diritto civile*, Jovene, rist. 1989; Smirollo, *Profili della risoluzione per inadempimento*, Giuffré, 1982; Tartaglia, voce *Onerosità eccessiva*, in *Enc. dir.*, XXX, Giuffré, 1980, p. 161 e ss.

Quanto alla normativa emergenziale in materia contrattuale emanata nel periodo pandemico s rinvia, per tutti, a A. M. Benedetti, *Il rapporto obbligatorio al tempo dell'isolamento: brevi note sul Decreto “cura Italia”*, in *Contratti*, 2020, p. 213 e s.

Marta Peccerillo

Dottoressa in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Genova